Statuto Sociale vigente approvato in data 16 giugno 2010	**Proposta di modifica degli artt. 6-12-25-27-38 et 41** **il cui testo verrà sottoposto per l'approvazione in sede di Assemblea Straordinaria che si terrà in prima convocazione il 28-4-2014 h. 9,30 ed eventualmente in seconda convocazione il 15-5-2014 h. 9** (le parti di testo aggiunte risultano in grassetto e sottolineate)
INDICE **TITOLO I** **NATURA E FINALITA' DELLA COOPERATIVA E OGGETTO SOCIALE** Articolo 1 - Costituzione e sede Articolo 2 - Oggetto della Cooperativa Articolo 3 - Scopo della Cooperativa Articolo 4 - Durata della Cooperativa Articolo 5 - Adesioni ed iscrizioni **TITOLO II** **SOCI** Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci Articolo 7 - Domanda di ammissione Articolo 8 - Delibera di ammissione Articolo 9 - Obblighi dei soci Articolo 10 - Diritti dei soci Articolo 11 - Recesso del socio Articolo 12 - Esclusione del socio Articolo 13 - Decesso del socio Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione **TITOLO III** **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**	**INDICE** **TITOLO I** **NATURA E FINALITA' DELLA COOPERATIVA E OGGETTO SOCIALE** Articolo 1 - Costituzione e sede Articolo 2 - Oggetto della Cooperativa Articolo 3 - Scopo della Cooperativa Articolo 4 - Durata della Cooperativa Articolo 5 - Adesioni ed iscrizioni **TITOLO II** **SOCI** Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci Articolo 7 - Domanda di ammissione Articolo 8 - Delibera di ammissione Articolo 9 - Obblighi dei soci Articolo 10 - Diritti dei soci Articolo 11 - Recesso del socio Articolo 12 - Esclusione del socio Articolo 13 - Decesso del socio Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione **TITOLO III** **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

Articolo 15 - Patrimonio della Cooperativa	Articolo 15 - Patrimonio della Cooperativa
Articolo 16 - Capitale Sociale	Articolo 16 - Capitale Sociale
Articolo 17 - Liberalità, lasciti e donazioni	Articolo 17 - Liberalità, lasciti e donazioni
Articolo 18 - Esercizio sociale	Articolo 18 - Esercizio sociale
Articolo 19 - Bilancio di esercizio	Articolo 19 - Bilancio di esercizio
Articolo 20 - Risultato dell'esercizio	Articolo 20 - Risultato dell'esercizio
TITOLO IV **ORGANI DELLA COOPERATIVA**	**TITOLO IV** **ORGANI DELLA COOPERATIVA**
Articolo 21 - Organi della Cooperativa	Articolo 21 - Organi della Cooperativa
Articolo 22 - Natura dell'Assemblea dei soci	Articolo 22 - Natura dell'Assemblea dei soci
Articolo 23 - Compiti dell'Assemblea dei soci	Articolo 23 - Compiti dell'Assemblea dei soci
Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea dei soci	Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea dei soci
Articolo 25 - Costituzione dell'Assemblea dei soci	Articolo 25 - Costituzione dell'Assemblea dei soci
Articolo 26 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci	Articolo 26 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci
Articolo 27 - Il Consiglio di Amministrazione	Articolo 27 - Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Articolo 29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	Articolo 29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
Articolo 30 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni	Articolo 30 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni
Articolo 31 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa	Articolo 31 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa
Articolo 32 - Il Comitato Esecutivo	Articolo 32 - Il Comitato Esecutivo
Articolo 33 - Composizione, nomina del Collegio Sindacale	Articolo 33 - Composizione, nomina del Collegio Sindacale
Articolo 34 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale	Articolo 34 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale
Articolo 35 - Revisione legale dei conti	Articolo 35 - Revisione legale dei conti
Articolo 36 - Il Segretario della Cooperativa	Articolo 36 - Il Segretario della Cooperativa
TITOLO V **PRESTITI SOCIALI**	**TITOLO V** **PRESTITI SOCIALI**
Articolo 37 - Prestiti sociali	Articolo 37 - Prestiti sociali
Articolo 37 bis - Strumenti finanziari	Articolo 37 bis - Strumenti finanziari

TITOLO VI **ASSEGNAZIONE E USO DEGLI ALLOGGI** Articolo 38 - Assegnazione in godimento degli alloggi Articolo 39 - Responsabilità dei soci assegnatari **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** Articolo 40 - Regolamenti statutari ed organizzativi Articolo 41 - Collegio arbitrale e Organismo di conciliazione Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione della Cooperativa Articolo 43 - Requisiti mutualistici Articolo 44 - Disposizioni integrative **TITOLO I** **NATURA E FINALITA' DELLA COOPERATIVA E OGGETTO SOCIALE** **Articolo 1** *(Costituzione e sede)* 1. E' costituita la Società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DIPENDENTI A.T.M." in forma abbreviata "C.E.D.A.- A.T.M. COOPERATIVA" con sede in Milano. La Società Cooperativa è a proprietà indivisa ai sensi della Legge n. 59/92 e sue variazioni ed integrazioni. **Articolo 2** *(Oggetto della Cooperativa)* 1. La Società cooperativa con scopo mutualistico e senza finalità speculative ha per oggetto: ▪ la costruzione, l'acquisto ed il recupero di	**TITOLO VI** **ASSEGNAZIONE E USO DEGLI ALLOGGI** Articolo 38 - Assegnazione in godimento degli alloggi Articolo 39 - Responsabilità dei soci assegnatari **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** Articolo 40 - Regolamenti statutari ed organizzativi Articolo 41 - Collegio arbitrale e Organismo di conciliazione Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione della Cooperativa Articolo 43 - Requisiti mutualistici Articolo 44 - Disposizioni integrative **TITOLO I** **NATURA E FINALITA' DELLA COOPERATIVA E OGGETTO SOCIALE** **Articolo 1** *(Costituzione e sede)* 1. E' costituita la Società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA EDIFICATRICE DIPENDENTI A.T.M." in forma abbreviata "C.E.D.A.- A.T.M. COOPERATIVA" con sede in Milano. La Società Cooperativa è a proprietà indivisa ai sensi della Legge n. 59/92 e sue variazioni ed integrazioni. **Articolo 2** *(Oggetto della Cooperativa)* 1. La Società cooperativa con scopo mutualistico e senza finalità speculative ha per oggetto: ▪ la costruzione, l'acquisto ed il recupero di

immobili da assegnare in godimento, o con altre forme contrattuali che non ne trasferiscono la proprietà, ai propri soci dietro pagamento di un corrispettivo; ▪ la gestione ed il mantenimento in efficienza del proprio patrimonio immobiliare e tutti i servizi e strutture che possono favorire il miglior utilizzo e godimento degli immobili di proprietà; ▪ la locazione a pubblici esercizi o ad attività commerciali e artigianali di unità immobiliari non abitative la cui entità non deve inficiare la natura di cooperativa a mutualità prevalente. 2. Inoltre la Cooperativa può: a) locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non abitativa comprese negli edifici di proprietà; b) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici solo in parte di proprietà della cooperativa; c) prestare ai soci servizi per il miglior uso e gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari; d) prestare ai soci, nei limiti delle proprie disponibilità, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa e nei casi di accertata necessità anche economica. 3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa può: a) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale; b) acquistare ed alienare aree anche per mezzo di permute, ottenere il diritto di superficie su	immobili da assegnare in godimento, o con altre forme contrattuali che non ne trasferiscono la proprietà, ai propri soci dietro pagamento di un corrispettivo; ▪ la gestione ed il mantenimento in efficienza del proprio patrimonio immobiliare e tutti i servizi e strutture che possono favorire il miglior utilizzo e godimento degli immobili di proprietà; ▪ la locazione a pubblici esercizi o ad attività commerciali e artigianali di unità immobiliari non abitative la cui entità non deve inficiare la natura di cooperativa a mutualità prevalente. 2. Inoltre la Cooperativa può: a) locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non abitativa comprese negli edifici di proprietà; b) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici solo in parte di proprietà della cooperativa; c) prestare ai soci servizi per il miglior uso e gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari; d) prestare ai soci, nei limiti delle proprie disponibilità, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa e nei casi di accertata necessità anche economica. 3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Cooperativa può: a) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale; b) acquistare ed alienare aree anche per mezzo di permute, ottenere il diritto di superficie su

aree di proprietà di Enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare. c) contrarre mutui, anche ipotecari, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali; d) ricevere prestiti da soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal successivo articolo 37; e) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa che dei soci; f) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci nello spirito della solidarietà fra i soci; g) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Cooperativa; h) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative; i) consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre Società cooperative edilizie di abitazione per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;	aree di proprietà di Enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare. c) contrarre mutui, anche ipotecari, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e l'emissione di cambiali; d) ricevere prestiti da soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal successivo articolo 37; e) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Cooperativa che dei soci; f) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci nello spirito della solidarietà fra i soci; g) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalità della Cooperativa; h) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative; i) consorziarsi, anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre Società cooperative edilizie di abitazione per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

l) promuovere la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, società ed enti che svolgano attività analoghe e, comunque, strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale; m) accettare lasciti, donazioni da impegnare per scopi sociali. 4. La Cooperativa può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli stati dell'Unione Europea nella quale risiedono i propri soci, potendo istituire, modificare o sopprimere apposite sedi secondarie.	l) promuovere la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, società ed enti che svolgano attività analoghe e, comunque, strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale; m) accettare lasciti, donazioni da impegnare per scopi sociali. 4. La Cooperativa può svolgere la propria attività in tutte le parti del territorio nazionale e degli stati dell'Unione Europea nella quale risiedono i propri soci, potendo istituire, modificare o sopprimere apposite sedi secondarie.
Articolo 3 *(Scopo della Cooperativa)*	**Articolo 3** *(Scopo della Cooperativa)*
1. La Cooperativa ha scopo prevalentemente mutualistico e senza finalità speculative e si propone: ▪ il soddisfacimento dei bisogni di abitazione espressi dai propri soci da realizzarsi anche attraverso la massima valorizzazione delle risorse e del tempo che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Cooperativa; ▪ l'equa distribuzione dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati tenendo conto delle disponibilità in atto pur nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., come disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 38 per gli alloggi assegnati in godimento ai soci. La Cooperativa è aperta alla partecipazione di tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto la cui richiesta sia motivata da spirito di solidarietà e di mutuo aiuto.	1. La Cooperativa ha scopo prevalentemente mutualistico e senza finalità speculative e si propone: ▪ il soddisfacimento dei bisogni di abitazione espressi dai propri soci da realizzarsi anche attraverso la massima valorizzazione delle risorse e del tempo che gli stessi soci possono rendere disponibili alla Cooperativa; ▪ l'equa distribuzione dei vantaggi conseguiti dalle attività e servizi realizzati tenendo conto delle disponibilità in atto pur nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., come disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 38 per gli alloggi assegnati in godimento ai soci. La Cooperativa è aperta alla partecipazione di tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto la cui richiesta sia motivata da spirito di solidarietà e di mutuo aiuto.
Articolo 4 *(Durata della Cooperativa)*	**Articolo 4** *(Durata della Cooperativa)*
La durata della Cooperativa è fissata fino al 31	La durata della Cooperativa è fissata fino al 31

dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
Articolo 5 **(Adesioni e iscrizioni)**	**Articolo 5** **(Adesioni e iscrizioni)**
1. La Cooperativa si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative; il numero di iscrizione è indicato negli atti e nella corrispondenza. 2. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alle sue articolazioni di categoria e territoriali. 3. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire e partecipare ad altri organismi cooperativi che svolgono iniziative ed attività mutualistiche analoghe, affini o connesse alla propria attività, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento del proprio oggetto sociale. 4. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi, istituiti presso il Ministero delle attività produttive.	1. La Cooperativa si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative; il numero di iscrizione è indicato negli atti e nella corrispondenza. 2. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alle sue articolazioni di categoria e territoriali. 3. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire e partecipare ad altri organismi cooperativi che svolgono iniziative ed attività mutualistiche analoghe, affini o connesse alla propria attività, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento del proprio oggetto sociale. 4. La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, richiede l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi, istituiti presso il Ministero delle attività produttive.
TITOLO II **SOCI**	**TITOLO II** **SOCI**
Articolo 6 *(Numero, responsabilità e requisiti dei soci)*	**Articolo 6** *(Numero, responsabilità e requisiti dei soci)*
1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo richiesto per l'iscrizione all'albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi come da normativa vigente. 2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto. 3. Possono essere soci le persone fisiche che:	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo richiesto per l'iscrizione all'albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi come da normativa vigente. 2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto. 3. Possono essere soci le persone fisiche che:

▪ siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'anzianità minima di diciotto mesi dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e degli enti e società da essa controllate, siano pensionati di tali enti e società, abbiano la cittadinanza italiana, siano superstiti aventi diritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto; i dipendenti dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e degli enti e società da essa controllate, che non abbiano presentato la domanda di ammissione prima di essere andati in pensione, non hanno diritto di essere ammessi alla cooperativa; ▪ non hanno avuto e non hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda d'ammissione; ▪ s'impegnano ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Sociali e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa; ▪ possono essere soci i soggetti di cui al successivo art. 8 comma 6. Il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere le iscrizioni di nuovi soci alla graduatoria per l'assegnazione di abitazioni, qualora l'attesa sia tale da non consentire per lungo tempo la possibilità d'assegnazione.	▪ siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'anzianità minima di diciotto mesi dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e degli enti e società da essa controllate, siano pensionati di tali enti e società, abbiano la cittadinanza italiana, siano superstiti aventi diritto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto; i dipendenti dell'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e degli enti e società da essa controllate, che non abbiano presentato la domanda di ammissione prima di essere andati in pensione, non hanno diritto di essere ammessi alla cooperativa; ▪ non hanno avuto e non hanno interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda d'ammissione; ▪ **non siano stati precedentemente soggetti al provvedimento di esclusione da socio di cui all'art. 12 del presente Statuto;** ▪ s'impegnano ad osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi Sociali e a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa; ▪ possono essere soci i soggetti di cui al successivo art. 8 comma 6. Il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere le iscrizioni di nuovi soci alla graduatoria per l'assegnazione di abitazioni, qualora l'attesa sia tale da non consentire per lungo tempo la possibilità d'assegnazione.
Articolo 7 *(Domanda di ammissione)* 1. L'aspirante socio deve compilare e presentare la domanda di ammissione direttamente nella sede della Cooperativa. La domanda deve contenere:	**Articolo 7** *(Domanda di ammissione)* 1. L'aspirante socio deve compilare e presentare la domanda di ammissione direttamente nella sede della Cooperativa. La domanda deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, composizione del nucleo familiare, codice fiscale, telefono, qualifica aziendale e luogo di lavoro e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa; b) l'importo della quota sottoscritta e del deposito previsti dall'articolo 16 comma 2 e dall'art. 9 comma 1 lettera a), dello Statuto della Cooperativa; c) dichiarazione di accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa. 2. Alla domanda di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza e di cittadinanza del richiedente, lettera di assunzione a tempo indeterminato rilasciata dal datore di lavoro e la ricevuta del versamento della quota sociale e delle spese di segreteria.- 3. La presentazione della domanda è testimoniata dalla ricevuta rilasciata dalla Cooperativa.	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, composizione del nucleo familiare, codice fiscale, telefono, qualifica aziendale e luogo di lavoro e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa; b) l'importo della quota sottoscritta e del deposito previsti dall'articolo 16 comma 2 e dall'art. 9 comma 1 lettera a), dello Statuto della Cooperativa; c) dichiarazione di accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa. 2. Alla domanda di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza e di cittadinanza del richiedente, lettera di assunzione a tempo indeterminato rilasciata dal datore di lavoro e la ricevuta del versamento della quota sociale e delle spese di segreteria.- 3. La presentazione della domanda è testimoniata dalla ricevuta rilasciata dalla Cooperativa.
Articolo 8 *(Delibera di ammissione)* 1. Gli amministratori, entro novanta giorni dal suo ricevimento, deliberano sull'accoglimento della domanda d'ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 2. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia eseguito i versamenti di cui all'articolo 9, comma 1. 3. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può entro sessanta giorni avanzare istanza affinché	**Articolo 8** *(Delibera di ammissione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dal suo ricevimento, delibera sull'accoglimento della domanda d'ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. 2. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia eseguito i versamenti di cui all'articolo 9, comma 1. 3. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. L'aspirante socio può entro sessanta giorni avanzare istanza affinché

sull'argomento si pronunci l'assemblea, così come previsto dall'art. 2528 del Codice civile. 4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. 5. Gli amministratori illustrano, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla non ammissione di nuovi soci. 6. E' demandato al Consiglio di Amministrazione l'eccezionale ammissione a socio di persone con significative problematiche etico/sociali o portatrici di handicap già abitanti in alloggi di proprietà della Cooperativa. Qualora il socio ammesso non abbia provveduto alla costituzione del deposito fruttifero di cui all'art. 9, comma 1, lettera a, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione d'ammissione, la delibera d'ammissione s'intende revocata; gli sarà restituito l'importo della quota sociale versato, ma non le spese di segreteria. **Articolo 9** *(Obblighi dei soci)* 1. Il socio è tenuto: a) a costituire, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, un deposito fruttifero in conto costruzione il cui importo minimo è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione e massimo dalle leggi vigenti; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni, validamente adottate dagli organi sociali e dovrà comunicare alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta, ogni modifica del proprio domicilio e, se diverso, del luogo	sull'argomento si pronunci l'assemblea, così come previsto dall'art. 2528 del Codice civile. 4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. 5. Gli amministratori illustrano, nella relazione di bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla non ammissione di nuovi soci. 6. E' demandato al Consiglio di Amministrazione l'eccezionale ammissione a socio di persone con significative problematiche etico/sociali o portatrici di handicap già abitanti in alloggi di proprietà della Cooperativa. Qualora il socio ammesso non abbia provveduto alla costituzione del deposito fruttifero di cui all'art. 9, comma 1, lettera a, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione d'ammissione, la delibera d'ammissione s'intende revocata; gli sarà restituito l'importo della quota sociale versato, ma non le spese di segreteria. **Articolo 9** *(Obblighi dei soci)* 1. Il socio è tenuto: a) a costituire, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, un deposito fruttifero in conto costruzione il cui importo minimo è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione e massimo dalle leggi vigenti; b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni, validamente adottate dagli organi sociali e dovrà comunicare alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta, ogni modifica del proprio domicilio e, se diverso, del luogo

presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa. Tutte le comunicazioni inviate dalla Cooperativa all'ultimo domicilio comunicato, riportato sul libro dei soci, s'intendono validamente trasmesse. 2. I soci che hanno ottenuto il godimento dei locali della Cooperativa, sono inoltre tenuti: a) a versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione d'ammissione; b) a versare altre eventuali somme fissate dagli organi della Cooperativa a titolo di garanzia per il godimento alloggio, di rimborso spese di segreteria e varie; c) al pagamento puntuale del canone di godimento alloggio nella misura stabilito dal Consiglio di Amministrazione e delle quote di spese generali, di funzionamento, di manutenzione degli stabili e delle altre spese sostenute dalla Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; d) ad usare l'abitazione avuta in godimento con la massima cura e diligenza e nel rispetto dell'apposito Regolamento. In modo particolare è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza per l'uso degli impianti comuni e quelli propri dell'appartamento richiamati nell'art. 39 dello statuto; e) al versamento degli apporti finanziari necessari a realizzare programmi costruttivi o di ristrutturazione nella misura e con le modalità previste dalle deliberazioni che li disciplinano; f) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari, di lavoro e prestiti alla Cooperativa, nella misura compatibile con le proprie disponibilità;	presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa. Tutte le comunicazioni inviate dalla Cooperativa all'ultimo domicilio comunicato, riportato sul libro dei soci, s'intendono validamente trasmesse. 2. I soci che hanno ottenuto il godimento dei locali della Cooperativa, sono inoltre tenuti: a) a versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione d'ammissione; b) a versare altre eventuali somme fissate dagli organi della Cooperativa a titolo di garanzia per il godimento alloggio, di rimborso spese di segreteria e varie; c) al pagamento puntuale del canone di godimento alloggio nella misura stabilito dal Consiglio di Amministrazione e delle quote di spese generali, di funzionamento, di manutenzione degli stabili e delle altre spese sostenute dalla Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; d) ad usare l'abitazione avuta in godimento con la massima cura e diligenza e nel rispetto dell'apposito Regolamento. In modo particolare è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza per l'uso degli impianti comuni e quelli propri dell'appartamento richiamati nell'art. 39 dello statuto; e) al versamento degli apporti finanziari necessari a realizzare programmi costruttivi o di ristrutturazione nella misura e con le modalità previste dalle deliberazioni che li disciplinano; f) a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale attraverso apporti finanziari, di lavoro e prestiti alla Cooperativa, nella misura compatibile con le proprie disponibilità;

g) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa; h) a comunicare, alla Cooperativa, le modificate condizioni patrimoniali di tipo immobiliare riguardanti il socio, il coniugi o convivente del socio. 3. Gli importi dovuti alla Cooperativa: a) di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, devono essere versati dal socio entro 30 giorni dalla data d'assegnazione dell'alloggio. b) di cui alla lettera c) del punto precedente, decorsi quindici giorni da quando sono dovuti in base al contratto, producono interessi di mora a favore della Cooperativa calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto. 4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Cooperativa e per decesso.	g) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa; h) a comunicare, alla Cooperativa, le modificate condizioni patrimoniali di tipo immobiliare riguardanti il socio, il coniugi o convivente del socio. 3. Gli importi dovuti alla Cooperativa: a) di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, devono essere versati dal socio entro 30 giorni dalla data d'assegnazione dell'alloggio. b) di cui alla lettera c) del punto precedente, decorsi quindici giorni da quando sono dovuti in base al contratto, producono interessi di mora a favore della Cooperativa calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto. 4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Cooperativa e per decesso.
Articolo 10 *(Diritti dei soci)* 1. Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento d'esclusione di cui all'articolo 12, comma 3, ha il diritto di: - esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese; - esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda. 2. La Cooperativa si dota di strutture e di strumenti	**Articolo 10** *(Diritti dei soci)* 1. Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento d'esclusione di cui all'articolo 12, comma 3, ha il diritto di: - esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese; - esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda. 2. La Cooperativa si dota di strutture e di strumenti

organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e alle attività programmate e realizzate.	organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e alle attività programmate e realizzate.
Articolo 11 *(Recesso del socio)* 1. Il socio, nei casi previsti dalle legge, può chiedere di recedere dalla Cooperativa. 2. La domanda di recesso deve essere inviata alla Cooperativa per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 3. Gli amministratori devono esaminare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione e se non sussistono i presupposti, devono darne immediata comunicazione al socio. 4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso con effetto dalla medesima data di cui al precedente punto 4.	**Articolo 11** *(Recesso del socio)* 1. Il socio, nei casi previsti dalla legge, può chiedere di recedere dalla Cooperativa. 2. La domanda di recesso deve essere inviata alla Cooperativa per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. 3. Gli amministratori devono esaminare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione e se non sussistono i presupposti, devono darne immediata comunicazione al socio. 4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso con effetto dalla medesima data di cui al precedente punto 4.
Articolo 12 *(Esclusione del socio)* 1. L'esclusione del socio dalla Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 2. L'esclusione avviene: a) quando il socio si dimette o è licenziato per giusta causa dall'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. o dagli enti e società da essa controllate; tale esclusione si estende al coniuge fosse anche legalmente separato o divorziato; non ricorre una causa di esclusione qualora la società controllata dall'A.T.M. cessi di essere controllata o quando il servizio affidato alla	**Articolo 12** *(Esclusione del socio)* 1. L'esclusione del socio dalla Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 2. L'esclusione avviene: a) quando il socio si dimette o è licenziato per giusta causa dall'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. o dagli enti e società da essa controllate; tale esclusione si estende al coniuge fosse anche legalmente separato o divorziato; non ricorre una causa di esclusione qualora la società controllata dall'A.T.M. cessi di essere controllata o quando il servizio affidato alla

società controllata da A.T.M., di cui il socio sia dipendente, venga affidato ad altra impresa, anche non controllata dall'A.T.M., ed il socio divenga dipendente dell'impresa che ha assunto tale servizio; b) quando il coniuge superstite passa a nuove nozze; c) negli altri casi previsti dal presente Statuto. 3. I tempi e i modi di attuazione del provvedimento di esclusione sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l'esclusione del socio che: a) perda i requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 per l'ammissione alla Cooperativa; b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e dalle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, del Codice civile; c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte le obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti; d) ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa, assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; f) essendo assegnatario d'alloggio:	società controllata da A.T.M., di cui il socio sia dipendente, venga affidato ad altra impresa, anche non controllata dall'A.T.M., ed il socio divenga dipendente dell'impresa che ha assunto tale servizio; b) quando il coniuge superstite passa a nuove nozze; c) negli altri casi previsti dal presente Statuto. 3. I tempi e i modi di attuazione del provvedimento di esclusione sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare l'esclusione del socio che: a) perda i requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 per l'ammissione alla Cooperativa; b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e dalle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, del Codice civile; c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte le obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti; d) ponga in essere gravi inadempienze per obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa, assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; f) essendo assegnatario d'alloggio: - possieda in proprio, ovvero il cui coniuge o

- possieda in proprio, ovvero il cui coniuge o convivente possieda, altra abitazione, ad una distanza inferiore a sessanta chilometri dal centro di Milano; - abbia trasferito il proprio domicilio o residenza o dimora; - abbia per qualsiasi motivo cessato di occupare in modo continuativo l'alloggio da oltre quattro mesi salvo giustificati motivi; - abbia ceduto il godimento in tutto o in parte ad altri o vi ospiti persone estranee al nucleo familiare sistematicamente, senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 5. Il socio verso il quale è stato avviato il procedimento di esclusione o di decadenza, fino al rilascio dell'alloggio, è tenuto a corrispondere alla Cooperativa un canone di locazione definito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al mercato libero degli affitti di appartamenti di analoghe dimensioni e caratteristiche oltre alle spese condominiali nella misura precedentemente corrisposta. Le medesime condizioni economiche si applicano a coloro che, ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono tenuti al rilascio dell'alloggio. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione viene annotata nel libro dei soci. Il socio escluso può proporre opposizione all'Organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti in corso fra socio e Cooperativa.	convivente possieda, altra abitazione, ad una distanza inferiore a sessanta chilometri dal centro di Milano; - abbia trasferito il proprio domicilio o residenza o dimora; - abbia per qualsiasi motivo cessato di occupare in modo continuativo l'alloggio da oltre quattro mesi salvo giustificati motivi; - abbia ceduto il godimento in tutto o in parte ad altri o vi ospiti persone estranee al nucleo familiare sistematicamente, senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 5. Il socio verso il quale è stato ~~avviato~~ **assunto** il ~~procedimento~~ **provvedimento** di esclusione o di decadenza, ~~fino al rilascio dell'alloggio~~, è tenuto a corrispondere alla Cooperativa **fino al rilascio dell'alloggio, un'indennità di occupazione** ~~un canone di locazione~~ definita dal Consiglio di Amministrazione con riferimento **al valore medio del corrispettivo delle locazioni rilevato dall'osservatorio immobiliare dell'agenzia del territorio per la tipologia di alloggio occupato** ~~al mercato libero degli affitti di appartamenti di analoghe dimensioni e caratteristiche~~ oltre alle spese condominiali nella misura precedentemente corrisposta. 6. Le medesime condizioni economiche si applicano a coloro che, ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono tenuti al rilascio dell'alloggio. 7. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione viene annotata nel libro dei soci. Il socio escluso può proporre opposizione ~~all'Organismo di conciliazione, se costituito~~ **al Tribunale,** nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione. 8. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la

	risoluzione di diritto dei rapporti **mutualistici** in corso fra socio e Cooperativa.
Articolo 13 *(Decesso del socio)* 1. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Cooperativa, possono sostituirsi dietro richiesta, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge convivente, i figli conviventi sino al compimento del trentesimo anno di età, ed inoltre i figli o altri conviventi alla data del decesso, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio della Cooperativa. 2. Qualora esistano più persone che, ai sensi del comma precedente, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre. In caso di disaccordo, ha prevalenza il socio con maggiore anzianità da socio. Negli altri casi decide il Consiglio di Amministrazione secondo equità. 3. La sostituzione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o si sia avviato il procedimento d'esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi di mora ed eventuali spese. 4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza delle persone che possano sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, e le eventuali richieste, da parte di tali	**Articolo 13** *(Decesso del socio)* 1. Al socio deceduto assegnatario in godimento di un'abitazione di proprietà della Cooperativa, possono sostituirsi dietro richiesta, nella qualità di socio e di assegnatario, il coniuge convivente, i figli conviventi sino al compimento del trentesimo anno di età, ed inoltre i figli o altri conviventi alla data del decesso, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio della Cooperativa. 2. Qualora esistano più persone che, ai sensi del comma precedente, abbiano la stessa facoltà o diritto nella sostituzione del socio defunto, le medesime devono indicare, con atto scritto autenticato da un notaio, quella che tra di esse, può richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte delle altre. In caso di disaccordo, ha prevalenza il socio con maggiore anzianità da socio. Negli altri casi decide il Consiglio di Amministrazione secondo equità. 3. La sostituzione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o si sia avviato il procedimento d'esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi di mora ed eventuali spese. 4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza delle persone che possano sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, e le eventuali richieste, da parte di tali persone, che devono possedere i requisiti per

persone, che devono possedere i requisiti per l'ammissione a socio, devono essere inviate alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro tre (3) mesi dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la richiesta verrà rigettata e la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti. **Articolo 14** *(Liquidazione della partecipazione)* 1. Nel caso di recesso, esclusione o decesso del socio, la liquidazione delle quote sociali versate hanno luogo entro sei mesi dalla assemblea che approva il bilancio d'esercizio in corso al momento della cessazione del rapporto sociale, stante il disposto dell'art. 2535 c.c.. Sulle somme liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese. 2. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Cooperativa, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria o destinate in tutto o in parte ad opere di bene su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3. La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Cooperativa è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro del prestito sociale di cui all'articolo 37 e 37 bis da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato	l'ammissione a socio, devono essere inviate alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro tre (3) mesi dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la richiesta verrà rigettata e la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti. **Articolo 14** *(Liquidazione della partecipazione)* 1. Nel caso di recesso, esclusione o decesso del socio, la liquidazione delle quote sociali versate hanno luogo entro sei mesi dalla assemblea che approva il bilancio d'esercizio in corso al momento della cessazione del rapporto sociale, stante il disposto dell'art. 2535 c.c.. Sulle somme liquidate, la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio receduto, escluso o deceduto e relativi interessi e spese. 2. Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio receduto o escluso e degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Cooperativa, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria o destinate in tutto o in parte ad opere di bene su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3. La liquidazione dei versamenti effettuati dal socio receduto, escluso o deceduto per la partecipazione ai programmi realizzati dalla Cooperativa è disciplinata dai relativi Regolamenti; il ritiro del prestito sociale di cui all'articolo 37 e 37 bis da parte degli eredi del socio deceduto è disciplinato dalle disposizioni sulla successione.

dalle disposizioni sulla successione. 4. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione ha avuto effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. **TITOLO III** **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO** **Articolo 15** *(Patrimonio della Cooperativa)* 1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, dalla eventuale riserva per sovrapprezzo quote, dalle altre riserve ordinarie e straordinarie e di ogni altra riserva accantonata, nonché da eventuali liberalità, lasciti, donazioni e contributi pervenuti alla Cooperativa per il conseguimento dell'oggetto sociale. 2. Le riserve, tranne quella riferita al sovrapprezzo delle quote che può essere utilizzata esclusivamente per la rivalutazione delle quote medesime, non sono ripartibili fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento. 3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. **Articolo 16** *(Capitale sociale)*	4. Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio deceduto rispondono verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione ha avuto effetto o il decesso si è verificato. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. **TITOLO III** **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO** **Articolo 15** *(Patrimonio della Cooperativa)* 1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, dalla eventuale riserva per sovrapprezzo quote, dalle altre riserve ordinarie e straordinarie e di ogni altra riserva accantonata, nonché da eventuali liberalità, lasciti, donazioni e contributi pervenuti alla Cooperativa per il conseguimento dell'oggetto sociale. 2. Le riserve, tranne quella riferita al sovrapprezzo delle quote che può essere utilizzata esclusivamente per la rivalutazione delle quote medesime, non sono ripartibili fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento. 3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile. **Articolo 16** *(Capitale sociale)*

1. Il capitale sociale è variabile e composto da un numero illimitato di quote rapportate ad un numero illimitato di soci cooperatori. 2. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice civile. Comunque ogni socio cooperatore non può avere una quota complessiva superiore al massimo stabilito dalla legge. La Cooperativa rilascia ai soci appositi certificati attestanti il valore della quota complessiva sottoscritta. 3. Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.	1. Il capitale sociale è variabile e composto da un numero illimitato di quote rapportate ad un numero illimitato di soci cooperatori. 2. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice civile. Comunque ogni socio cooperatore non può avere una quota complessiva superiore al massimo stabilito dalla legge. La Cooperativa rilascia ai soci appositi certificati attestanti il valore della quota complessiva sottoscritta. 3. Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.
Articolo 17 *(Liberalità, lasciti e donazioni)* 1. La Cooperativa può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo la volontà espressa dal benefattore. In mancanza di questa è il Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la destinazione. 2. Eventuali Fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali e culturali. In nessun caso essi possono essere distribuiti tra i soci.	**Articolo 17** *(Liberalità, lasciti e donazioni)* 1. La Cooperativa può accettare lasciti, donazioni, liberalità e contributi che saranno destinati secondo la volontà espressa dal benefattore. In mancanza di questa è il Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la destinazione. 2. Eventuali Fondi costituiti con lasciti, donazioni, liberalità e contributi ed i relativi interessi saranno destinati a finanziare opere sociali e culturali. In nessun caso essi possono essere distribuiti tra i soci.
Articolo 18 *(Esercizio sociale)* 1. L'esercizio sociale della Cooperativa inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	**Articolo 18** *(Esercizio sociale)* 1. L'esercizio sociale della Cooperativa inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19 *(Bilancio di esercizio)* 1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il relativo bilancio con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio delle cooperative per azioni, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio e privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve riportare separatamente i dati concernenti l'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori e il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione della mutualità prevalente dell'attività della Cooperativa di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. Gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell'eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese. 2. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Cooperativa e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile; la relazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla non ammissione dei nuovi soci. 3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 sono comunicati al	**Articolo 19** *(Bilancio di esercizio)* 1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il relativo bilancio con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio delle cooperative per azioni, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa ed il risultato economico dell'esercizio e privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve riportare separatamente i dati concernenti l'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori e il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione della mutualità prevalente dell'attività della Cooperativa di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice civile. Gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa dei dati relativi ai prestiti sociali e dell'eventuale assunzione di partecipazioni in altre imprese. 2. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Cooperativa e sull'andamento della gestione, predisposta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile; la relazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alla non ammissione dei nuovi soci. 3. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 sono comunicati al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di

Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. 4. Il Collegio Sindacale predispone la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, per riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e per fare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del Codice civile; analoga relazione è predisposta, se presente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa. La relazione dell'Organo di controllo deve specificatamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa. 5. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e, se presente, alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 e ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Cooperativa, affinché i soci possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la discussione e l'approvazione. 6. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze concernenti la struttura ed all'oggetto della Cooperativa lo richiedono, la convocazione	quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. 4. Il Collegio Sindacale predispone la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, per riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e per fare le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, del Codice civile; analoga relazione è predisposta, se presente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa. La relazione dell'Organo di controllo deve specificatamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa. 5. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e, se presente, alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, all'eventuale relazione di certificazione di cui al comma 7 e ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice civile, è depositato in copia presso la sede della Cooperativa, affinché i soci possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la discussione e l'approvazione. 6. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze concernenti la struttura ed all'oggetto della Cooperativa lo richiedono, la convocazione dell'Assemblea può essere rinviata fino a

dell'Assemblea può essere rinviata fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio d'Amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio. Unitamente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina, su proposta degli amministratori, l'eventuale importo del sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all'importo della quota dovuta dai nuovi soci che saranno ammessi alla Cooperativa; tale importo resta valido fino alla data dell'Assemblea che ne modifichi il valore. 7. Se sono stati superati gli importi, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, del valore di produzione, dalle riserve indivisibili, o dei prestiti sociali di cui all'articolo 37, il bilancio d'esercizio deve essere certificato ai sensi dell'articolo15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 8. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e, se presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle società cooperative. 9. Qualora la Cooperativa perda la qualifica di società a mutualità prevalente, gli Amministratori, sentito ove presente, il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 10. Ai soci, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, dovrà essere allegata copia del	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso, la relazione del Consiglio d'Amministrazione deve giustificare le ragioni del rinvio. Unitamente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina, su proposta degli amministratori, l'eventuale importo del sovrapprezzo che deve essere versato, oltre all'importo della quota dovuta dai nuovi soci che saranno ammessi alla Cooperativa; tale importo resta valido fino alla data dell'Assemblea che ne modifichi il valore. 7. Se sono stati superati gli importi, indicati dall'articolo 11 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successivi adeguamenti, del valore di produzione, dalle riserve indivisibili, o dei prestiti sociali di cui all'articolo 37, il bilancio d'esercizio deve essere certificato ai sensi dell'articolo15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 8. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e, se presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea, deve essere, depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle società cooperative. 9. Qualora la Cooperativa perda la qualifica di società a mutualità prevalente, gli Amministratori, sentito ove presente, il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 10. Ai soci, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, dovrà essere allegata copia del bilancio.

bilancio. **Articolo 20** *(Risultato d'esercizio)* 1. L'Assemblea, che approva il bilancio, decide sulla destinazione dell'utile residuo d'esercizio nel rispetto dei seguenti criteri: a) il trenta per cento deve essere destinato alla riserva legale; b) una quota degli utili, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve essere destinata al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; c) l'utile rimanente può essere destinato alla riserva straordinaria indivisibile a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo destinato al finanziamento di interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. 2. Nel caso di destinazione di parte dell'utile ai soci, alle quote sociali il cui importo sia stato versato, in tutto o in parte, nel corso dell'Esercizio al quale l'utile ripartito si riferisce, è riconosciuta una remunerazione proporzionale al tempo intercorso fra la data del versamento ed il termine dell'Esercizio. Le quote sociali possono essere remunerate solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa è superiore ad un quarto; la remunerazione applicata al capitale effettivamente versato non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni	**Articolo 20** *(Risultato d'esercizio)* 1. L'Assemblea, che approva il bilancio, decide sulla destinazione dell'utile residuo d'esercizio nel rispetto dei seguenti criteri: a) il trenta per cento deve essere destinato alla riserva legale; b) una quota degli utili, nella misura prevista dalle disposizioni che disciplinano i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, deve essere destinata al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; c) l'utile rimanente può essere destinato alla riserva straordinaria indivisibile a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo destinato al finanziamento di interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. 2. Nel caso di destinazione di parte dell'utile ai soci, alle quote sociali il cui importo sia stato versato, in tutto o in parte, nel corso dell'Esercizio al quale l'utile ripartito si riferisce, è riconosciuta una remunerazione proporzionale al tempo intercorso fra la data del versamento ed il termine dell'Esercizio. Le quote sociali possono essere remunerate solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa è superiore ad un quarto; la remunerazione applicata al capitale effettivamente versato non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo.

postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo. 3. Se il Bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea, dopo avere approvato il Bilancio, decide su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla sua copertura. L'eventuale utilizzo di riserve per la copertura delle perdite dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2545-ter C.C.. Nel caso di esaurimento delle voci del patrimonio netto accantonate, l'Assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa. 4. Qualora, per la copertura della perdita d'esercizio, il valore delle quote sociali sia sceso ad un importo inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 16, comma 2, l'Assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo. 5. Qualora le riserve indivisibili vengono utilizzate per la copertura di perdite d'esercizio, l'Assemblea destinerà gli utili disponibili, negli esercizi successivi alla riserva straordinaria indivisibile fino a quando le stesse riserve non siano state ricostituite. 6. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e l'attribuzione si realizza mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea. La ripartizione dei ristorni è esclusa nel caso in cui i soci abbiano conseguito un vantaggio mutualistico nel momento del perfezionamento dello scambio	3. Se il Bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea, dopo avere approvato il Bilancio, decide su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla sua copertura. L'eventuale utilizzo di riserve per la copertura delle perdite dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2545-ter C.C.. Nel caso di esaurimento delle voci del patrimonio netto accantonate, l'Assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa. 4. Qualora, per la copertura della perdita d'esercizio, il valore delle quote sociali sia sceso ad un importo inferiore a quello minimo stabilito dall'articolo 16, comma 2, l'Assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo. 5. Qualora le riserve indivisibili vengono utilizzate per la copertura di perdite d'esercizio, l'Assemblea destinerà gli utili disponibili, negli esercizi successivi alla riserva straordinaria indivisibile fino a quando le stesse riserve non siano state ricostituite. 6. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e l'attribuzione si realizza mediante aumento proporzionale delle rispettive quote. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea. La ripartizione dei ristorni è esclusa nel caso in cui i soci abbiano conseguito un vantaggio mutualistico nel momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.

mutualistico. **TITOLO IV** **ORGANI DELLA COOPERATIVA** **Articolo 21** *(Organi della Cooperativa)* 1. Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente della Cooperativa; d) il Collegio Sindacale; e) il Revisore Legale, se nominato. 2. Gli organi della Cooperativa sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative. Ai componenti degli organi della Cooperativa spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, un compenso fissato dall'Assemblea. 3. La Cooperativa può nominare un Segretario. **Articolo 22** *(Natura dell'Assemblea dei soci)* 1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni. 2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. **Articolo 23** *(Compiti dell'Assemblea dei soci)*	**TITOLO IV** **ORGANI DELLA COOPERATIVA** **Articolo 21** *(Organi della Cooperativa)* 1. Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente della Cooperativa; d) il Collegio Sindacale; e) il Revisore Legale, se nominato. 2. Gli organi della Cooperativa sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative. Ai componenti degli organi della Cooperativa spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, un compenso fissato dall'Assemblea. 3. La Cooperativa può nominare un Segretario. **Articolo 22** *(Natura dell'Assemblea dei soci)* 1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni. 2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. **Articolo 23** *(Compiti dell'Assemblea dei soci)* 1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: a) modificazioni dello Statuto; b) proroga della durata della Cooperativa; c) scioglimento anticipato della Cooperativa; d) nomina, revoca, sostituzioni e poteri dei liquidatori; e) fusioni e scissioni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2504 e 2504 bis del C.C., salvo il caso di fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di cui la cooperativa detiene il novanta per cento delle azioni o quote, che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio di esercizio ed adozione delle deliberazioni previste dall'art. 20 sui risultati dell'esercizio; b) definisce la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente; c) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del Revisore Legale o della società di revisione al quale o alla quale è conferito l'incarico della revisione legale dei conti su proposta del Collegio Sindacale; d) determinazione dei compensi e/o dei rimborsi spese per gli Amministratori e del compenso, per l'intera durata dell'incarico, per i sindaci e Revisore Legale; e) attivazione dell'azione di responsabilità verso gli Amministratori e i sindaci; f) approvazione dei Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci; g) deliberazione, dietro istanza degli interessati,	materie: a) modificazioni dello Statuto; b) proroga della durata della Cooperativa; c) scioglimento anticipato della Cooperativa; d) nomina, revoca, sostituzioni e poteri dei liquidatori; e) fusioni e scissioni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2504 e 2504 bis del C.C., salvo il caso di fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di cui la cooperativa detiene il novanta per cento delle azioni o quote, che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie: a) approvazione del bilancio di esercizio ed adozione delle deliberazioni previste dall'art. 20 sui risultati dell'esercizio; b) definisce la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente; c) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente dello stesso Collegio e, quando previsto, del Revisore Legale o della società di revisione al quale o alla quale è conferito l'incarico della revisione legale dei conti su proposta del Collegio Sindacale; d) determinazione dei compensi e/o dei rimborsi spese per gli Amministratori e del compenso, per l'intera durata dell'incarico, per i sindaci e Revisore Legale; e) attivazione dell'azione di responsabilità verso gli Amministratori e i sindaci; f) approvazione dei Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci; g) deliberazione, dietro istanza degli interessati, sulle domande di ammissione alla Cooperativa

sulle domande di ammissione alla Cooperativa non accolte dagli Amministratori; h) autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; i) deliberazioni sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale riservati all'Assemblea dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o per i quali sia richiesto il suo esame da parte del Collegio Sindacale; j) deliberazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su eventuali ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice civile.	non accolte dagli Amministratori; h) autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; i) deliberazioni sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale riservati all'Assemblea dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o per i quali sia richiesto il suo esame da parte del Collegio Sindacale; j) deliberazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su eventuali ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice civile.
Articolo 24 *(Convocazione dell'Assemblea dei soci).* 1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione è altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima. 2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni caseggiato della Cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i	**Articolo 24** *(Convocazione dell'Assemblea dei soci).* 1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione è altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima. 2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni caseggiato della Cooperativa almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il

seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci. 3. L'Assemblea è convocata nelle sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia. 4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni. 5. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda alla sua convocazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la stessa è fatta dal Collegio Sindacale.	servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci. 3. L'Assemblea è convocata nelle sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia. 4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni. 5. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda alla sua convocazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la stessa è fatta dal Collegio Sindacale.
Articolo 25 *(Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)* 1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono	**Articolo 25** *(Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)* 1. Hanno diritto di **intervento e di** voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato **assunto il provvedimento** ~~avviato il procedimento~~ di esclusione **di cui all'art. 12**; i

assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. 2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta. 3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. 4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci un rappresentante della Lega delle Cooperative o di altre associazioni e professionisti ritenuti opportuni ai fini del maggior chiarimento degli argomenti posti all'ordine del giorno. 6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali con destinazione non abitativa di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. La delibera è validamente presa quando ottiene il voto favorevole dei quattro/quinti dei presenti. Le predette condizioni sono richieste anche per la	soci con minore anzianità di iscrizione possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. 2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta. 3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. 4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum deliberativi e costitutivi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci un rappresentante della Lega delle Cooperative o di altre associazioni e professionisti ritenuti opportuni ai fini del maggior chiarimento degli argomenti posti all'ordine del giorno. 6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea convocata per autorizzare l'alienazione o assegnazione in proprietà degli immobili sociali con destinazione non abitativa di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. La delibera è validamente presa quando ottiene il voto favorevole dei quattro/quinti dei presenti. Le

modifica del presente comma 6. 7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi. 8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea con l'ausilio di un Segretario da lui scelto verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea può nominare, quando occorre, due o più scrutatori. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci astenuti e contrari. 10. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, il notaio, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese, contestualmente al deposito della delibera e del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, ed allega le eventuali autorizzazioni richieste; la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. 11. Le deliberazioni che non siano assunte in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dall'Organo di controllo nei limiti, con le modalità ed i procedimenti previsti dagli articoli 2377 e 2378 del Codice civile. Per la nullità delle deliberazioni si applicano gli articoli 2379 e 2379-bis del Codice civile. 12. Quando, in una tornata, non è possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere	predette condizioni sono richieste anche per la modifica del presente comma 6. 7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi. 8. Il Presidente dell'Assemblea è eletto tra i soci presenti, con il voto favorevole dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Assemblea con l'ausilio di un Segretario da lui scelto verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'Assemblea può nominare, quando occorre, due o più scrutatori. 9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci astenuti e contrari. 10. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, il notaio, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese, contestualmente al deposito della delibera e del testo integrale dello Statuto nella sua redazione aggiornata, ed allega le eventuali autorizzazioni richieste; la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. 11. Le deliberazioni che non siano assunte in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dall'Organo di controllo nei limiti, con le modalità ed i procedimenti previsti dagli articoli 2377 e 2378 del Codice civile. Per la nullità delle deliberazioni si applicano gli articoli 2379 e 2379-bis del Codice civile. 12. Quando, in una tornata, non è possibile esaurire

prorogata, da chi la presiede per deliberare sulla restante parte dell'ordine del giorno, sino al settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi seduta stante e senza bisogno d'altro avviso.	l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata, da chi la presiede per deliberare sulla restante parte dell'ordine del giorno, sino al settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi seduta stante e senza bisogno d'altro avviso.
Articolo 26 *(Rappresentanza nell'Assemblea dei soci)* 1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti della Cooperativa e di società controllate. 2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da un altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. 3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre se stesso. 4. Il socio non ha diritto di voto né può essere presente all'Assemblea quando si deliberano affari nei quali il suo interesse può essere in conflitto con quelli della Cooperativa.	**Articolo 26** *(Rappresentanza nell'Assemblea dei soci)* 1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti della Cooperativa e di società controllate. 2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da un altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. 3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre se stesso. 4. Il socio non ha diritto di voto né può essere presente all'Assemblea quando si deliberano affari nei quali il suo interesse può essere in conflitto con quelli della Cooperativa.
Articolo 27 *(Il Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 7 ed un massimo di 11, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente. Essi durano in carica	**Articolo 27** *(Il Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 7 ed un massimo di 11, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero su proposta del Consiglio di Amministrazione uscente. Essi durano in carica per tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

per tre esercizi e sono sempre rieleggibili. I Consiglieri non possono ricoprire cariche analoghe in imprese concorrenti. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito. I consiglieri ed il Presidente sono dispensati dal prestare cauzione. 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soli soci assegnatari, da almeno tre anni, ed in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12 o gli siano stati effettuati diversi richiami per comportamenti alla civica convivenza o abbia reiterate sanzioni per violazioni ai regolamenti o alle norme statutarie. 3. I consiglieri scelti tra i soci, con un minimo di un rappresentante per caseggiato, sono proposti all'Assemblea nel rispetto delle indicazioni emerse nelle votazioni effettuate, per tempo, nei vari caseggiati di proprietà della Cooperativa. 4. Gli altri consiglieri, da scegliersi tra soci e non soci di provata professionalità ed esperienza, sono proposti all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione uscente. 5. Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti della Cooperativa. Sono, altresì, cause di ineleggibilità e di decadenza le motivazioni riportate dall'articolo 2382 del Codice civile. Il consigliere eletto dall'Assemblea nel rispetto delle votazioni di caseggiato decade dalla carica qualora perda il requisito di socio, cambi caseggiato, oppure risulti moroso nei confronti della Cooperativa. 6. Il consigliere decade dalla carica qualora risulti assente a più di tre riunioni consecutive del	I Consiglieri non possono ricoprire cariche analoghe in imprese concorrenti. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito. I consiglieri ed il Presidente sono dispensati dal prestare cauzione. 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soli soci assegnatari, da almeno tre anni, ed in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'articolo 12 o gli siano stati effettuati diversi richiami per comportamenti **<u>contrari</u>** alla civica convivenza o abbia reiterate sanzioni per violazioni ai regolamenti o alle norme statutarie. 3. I consiglieri scelti tra i soci, con un minimo di un rappresentante per caseggiato, sono proposti all'Assemblea nel rispetto delle indicazioni emerse nelle votazioni effettuate, per tempo, nei vari caseggiati di proprietà della Cooperativa. 4. Gli altri consiglieri, da scegliersi tra soci e non soci di provata professionalità ed esperienza, sono proposti all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione uscente. 5. Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti della Cooperativa, **<u>i soci nei cui confronti sia stato avviato il procedimento di esclusione di cui all'art. 12 e i non soci che abbiano rivestito in passato la qualifica di socio della Cooperativa e nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di esclusione di cui all'art. 12.</u>** Sono, altresì, cause di ineleggibilità e di decadenza le motivazioni riportate dall'articolo 2382 del Codice civile. Il consigliere eletto dall'Assemblea nel rispetto delle votazioni di caseggiato decade dalla carica qualora

consiglio e/o dell'assemblea senza giustificato motivo. Le cause di decadenza sono accertate dal Consiglio di Amministrazione e fatte valere entro quindici giorni dall'accertamento. 7. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina. La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea all'atto della nomina può stabilire l'onere complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche e rimborsi spese. La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.	perda il requisito di socio, cambi caseggiato, oppure risulti moroso nei confronti della Cooperativa. 6. Il consigliere decade dalla carica qualora risulti assente a più di tre riunioni consecutive del consiglio e/o dell'assemblea senza giustificato motivo. Le cause di decadenza sono accertate dal Consiglio di Amministrazione e fatte valere entro quindici giorni dall'accertamento. 7. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina. La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea all'atto della nomina può stabilire l'onere complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche e rimborsi spese. La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
Articolo 28 *(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione: ▪ nella prima seduta nomina il Presidente e il Vice Presidente della Cooperativa se non indicati dall'Assemblea. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza ed impossibilità ad esercitare le proprie funzioni; ▪ può nominare il Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere in rappresentanza di ogni caseggiato determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	**Articolo 28** *(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione: ▪ nella prima seduta nomina il Presidente e il Vice Presidente della Cooperativa se non indicati dall'Assemblea. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di assenza ed impossibilità ad esercitare le proprie funzioni; ▪ può nominare il Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere in rappresentanza di ogni caseggiato determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni richiamate dall'articolo 2381 del

delega. Non possono essere delegate le attribuzioni richiamate dall'articolo 2381 del Codice civile; ▪ può assegnare ai singoli consiglieri l'esecuzione di compiti particolari; ▪ nomina, su proposta del Presidente, un Segretario definendone le attribuzioni e l'inquadramento. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile, in caso di decadenza/dimissione della maggioranza dei consiglieri vengono indette nuove elezioni, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di decadenza. La sostituzione del consigliere eletto su indicazione dei caseggiati deve avvenire preferibilmente con un socio proveniente dal medesimo caseggiato. 3. Il Consigliere non ha voto né può essere presente alla riunione quando si esaminano affari concernenti la sua persona. **Articolo 29** *(Compiti del Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea. Può perciò: ▪ transigere in via arbitrale o in via amichevole il componimento delle controversie; ▪ acquistare immobili da destinare ai fini sociali;	Codice civile; ▪ può assegnare ai singoli consiglieri l'esecuzione di compiti particolari; ▪ nomina, su proposta del Presidente, un Segretario definendone le attribuzioni e l'inquadramento. 2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile, in caso di decadenza/dimissione della maggioranza dei consiglieri vengono indette nuove elezioni, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di decadenza. La sostituzione del consigliere eletto su indicazione dei caseggiati deve avvenire preferibilmente con un socio proveniente dal medesimo caseggiato. 3. Il Consigliere non ha voto né può essere presente alla riunione quando si esaminano affari concernenti la sua persona. **Articolo 29** *(Compiti del Consiglio di Amministrazione)* 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea. Può perciò: ▪ transigere in via arbitrale o in via amichevole il componimento delle controversie; ▪ acquistare immobili da destinare ai fini sociali; ▪ vendere parti di immobili non destinate ad

▪ vendere parti di immobili non destinate ad abitazione; ▪ compiere ogni tipo di operazione finanziaria attiva e passiva; ▪ consentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e fare qualsiasi annodamento ipotecario; rinunciare ad ipoteche anche se legali esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; ▪ autorizzare e compiere qualsiasi operazione di mutuo e di finanziamento presso gli Istituti di Credito e presso ogni altro ufficio pubblico o privato concedendo in garanzia i costruendi e/o ricostruendi e ristrutturandi fabbricati da destinare agli scopi sociali in conformità al presente Statuto; ▪ deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione può tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto: a) assume i provvedimenti per la conservazione, miglioramento ed adeguamento alle leggi del patrimonio immobiliare della Cooperativa affinché esso possa soddisfare sempre meglio le esigenze dei soci; b) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; c) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio d'esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve	abitazione; ▪ compiere ogni tipo di operazione finanziaria attiva e passiva; ▪ consentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e cancellare ipoteche e fare qualsiasi annodamento ipotecario; rinunciare ad ipoteche anche se legali esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; ▪ autorizzare e compiere qualsiasi operazione di mutuo e di finanziamento presso gli Istituti di Credito e presso ogni altro ufficio pubblico o privato concedendo in garanzia i costruendi e/o ricostruendi e ristrutturandi fabbricati da destinare agli scopi sociali in conformità al presente Statuto; ▪ deliberare l'adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione può tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto: a) assume i provvedimenti per la conservazione, miglioramento ed adeguamento alle leggi del patrimonio immobiliare della Cooperativa affinché esso possa soddisfare sempre meglio le esigenze dei soci; b) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; c) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio d'esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio; d) convoca l'Assemblea dei soci, nei casi previsti dall'articolo 24 e quando il Consiglio abbia accertato la diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero al verificarsi di una causa di scioglimento della Cooperativa, rispondendo personalmente e solidamente, in caso di ritardo od omissione, per danni subiti dalla Cooperativa, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi; e) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci; f) delibera gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare a verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice civile; g) redige il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile e le relazioni di cui all'articolo 2428 del Codice civile; h) sottopone a certificazione il bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive integrazioni qualora ne ricorrano i presupposti previsti; i) accerta l'avvenuto versamento, nei termini di legge, della quota di utile destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e del contributo per le spese riguardanti le revisioni cooperative, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive integrazioni; j) determina le condizioni economiche per l'ammissione dei soci in cooperativa, nonché, le condizioni per l'assegnazione e l'uso in	d) convoca l'Assemblea dei soci, nei casi previsti dall'articolo 24 e quando il Consiglio abbia accertato la diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero al verificarsi di una causa di scioglimento della Cooperativa, rispondendo personalmente e solidamente, in caso di ritardo od omissione, per danni subiti dalla Cooperativa, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi; e) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci; f) delibera gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare a verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice civile; g) redige il bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile e le relazioni di cui all'articolo 2428 del Codice civile; h) sottopone a certificazione il bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive integrazioni qualora ne ricorrano i presupposti previsti; i) accerta l'avvenuto versamento, nei termini di legge, della quota di utile destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e del contributo per le spese riguardanti le revisioni cooperative, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive integrazioni; j) determina le condizioni economiche per l'ammissione dei soci in cooperativa, nonché, le condizioni per l'assegnazione e l'uso in godimento degli appartamenti ai soci e in affitto

godimento degli appartamenti ai soci e in affitto a terzi quando trattasi di unità non abitative; k) stipula atti e contratti d'ogni genere inerenti all'attività e gestione sociale; l) assume e licenzia i dipendenti della Cooperativa e ne disciplina il rapporto di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; m) conferisce procure speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cooperativa ed eventualmente a terzi; n) attua le deliberazioni dell'Assemblea e le previsioni dei Regolamenti statutari; o) fissa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso da riconoscere ai consiglieri cui sono stati conferiti particolari incarichi; p) provvede alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo, 28, comma 5; q) sovrintende alla tenuta dei libri contabili da parte del Segretario in conformità alle disposizioni del Codice civile; r) assolve alle disposizioni previste dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e di sicurezza; s) assicura, in ottemperanza alle norme, il rispetto della privacy dei dati personali, proteggendoli dai rischi di distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, nello svolgimento dei servizi per il raggiungimento dell'oggetto sociale; t) delibera sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies, anche organizzati in forma consortile, con o senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al	a terzi quando trattasi di unità non abitative; k) stipula atti e contratti d'ogni genere inerenti all'attività e gestione sociale; l) assume e licenzia i dipendenti della Cooperativa e ne disciplina il rapporto di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; m) conferisce procure speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Cooperativa ed eventualmente a terzi; n) attua le deliberazioni dell'Assemblea e le previsioni dei Regolamenti statutari; o) fissa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso da riconoscere ai consiglieri cui sono stati conferiti particolari incarichi; p) provvede alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo, 28, comma 5; q) sovrintende alla tenuta dei libri contabili da parte del Segretario in conformità alle disposizioni del Codice civile; r) assolve alle disposizioni previste dalle leggi in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e di sicurezza; s) assicura, in ottemperanza alle norme, il rispetto della privacy dei dati personali, proteggendoli dai rischi di distruzione, diffusione o perdita, anche accidentale, nello svolgimento dei servizi per il raggiungimento dell'oggetto sociale; t) delibera sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies, anche organizzati in forma consortile, con o senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

conseguimento dell'oggetto sociale; u) delibera l'assunzione di partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, gruppi di cooperative di cui all'art. 2545-septies del Codice civile, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgono attività d'effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale. **Articolo 30** *(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)* 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato. 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni, non festivi, prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente almeno ventiquattro ore prima della data indicata nell'avviso. La documentazione, se disponibile, deve essere consultabile presso gli uffici della Cooperativa. 3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza	u) delibera l'assunzione di partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, gruppi di cooperative di cui all'art. 2545-septies del Codice civile, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgono attività d'effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale. **Articolo 30** *(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)* 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al trimestre. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazioni delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato. 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne coordina i lavori, mediante comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è inviata, anche per via telematica, o consegnata ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni, non festivi, prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi d'urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax ovvero comunicata telefonicamente almeno ventiquattro ore prima della data indicata nell'avviso. La documentazione, se disponibile, deve essere consultabile presso gli uffici della Cooperativa. 3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Il voto non può essere dato

dei consiglieri presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 4. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un terzo dei consiglieri presenti. 5. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, a cura del Segretario della Cooperativa, che viene trascritto nel libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.	per rappresentanza. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 4. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un terzo dei consiglieri presenti. 5. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, a cura del Segretario della Cooperativa, che viene trascritto nel libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni dalla data della deliberazione. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.
Articolo 31 *(Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa)* 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio se non indicato dall'Assemblea e ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa. Ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, e l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre alle funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; b) stipulare i contratti e gli atti d'ogni genere; c) incassare le somme dovute alla Cooperativa, a	**Articolo 31** *(Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa)* 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio se non indicato dall'Assemblea e ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa. Ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, e l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre alle funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione; b) stipulare i contratti e gli atti d'ogni genere; c) incassare le somme dovute alla Cooperativa, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici

qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie; d) compiere operazioni bancarie con firma congiunta, a due a due, con il Vice-Presidente ed il Segretario della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione determina le operazioni bancarie passive per le quali una delle due firme deve essere del Presidente o suo delegato; e) gestire l'investimento presso banche della liquidità sulla base degli indirizzi e profili di rischio fissati dal Consiglio di Amministrazione; f) stare in giudizio per conto della Cooperativa, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; g) rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; h) curare la tenuta del libro dei soci, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; i) provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per l'iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci; j) attua senza indugi i provvedimenti di urgenza necessari alla conservazione del patrimonio della Cooperativa informandone, nella prima	e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie; d) compiere operazioni bancarie con firma congiunta, a due a due, con il Vice-Presidente ed il Segretario della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione determina le operazioni bancarie passive per le quali una delle due firme deve essere del Presidente o suo delegato; e) gestire l'investimento presso banche della liquidità sulla base degli indirizzi e profili di rischio fissati dal Consiglio di Amministrazione; f) stare in giudizio per conto della Cooperativa, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale; g) rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; h) curare la tenuta del libro dei soci, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; i) provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per l'iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci; j) attua senza indugi i provvedimenti di urgenza necessari alla conservazione del patrimonio della Cooperativa informandone, nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione; K) propone al Consiglio di Amministrazione la

seduta, il Consiglio di Amministrazione; K) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Segretario della Cooperativa e ne fissa gli emolumenti; l) promuovere iniziative atte ad aumentare l'adesione di nuovi soci e migliorare i rapporti tra Cooperativa e soci. 3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente. **Articolo 32** *(Il Comitato Esecutivo)* 1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, è investito dei poteri, anche deliberativi, che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione. 2. In particolare il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nella istruttoria degli atti più significativi della Cooperativa ed esamina i preventivi dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Procede all'assegnazione in godimento degli appartamenti ai soci sulla base della graduatoria istruita dal Segretario secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento. 3. Le deliberazioni dovranno risultare dai verbali da iscriversi nell'apposito libro e, dovranno essere portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. **Articolo 33** *(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)* 1. L'assemblea nomina il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti da	nomina e la revoca del Segretario della Cooperativa e ne fissa gli emolumenti; l) promuovere iniziative atte ad aumentare l'adesione di nuovi soci e migliorare i rapporti tra Cooperativa e soci. 3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei Soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente. **Articolo 32** *(Il Comitato Esecutivo)* 1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, è investito dei poteri, anche deliberativi, che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione. 2. In particolare il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente nella istruttoria degli atti più significativi della Cooperativa ed esamina i preventivi dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Procede all'assegnazione in godimento degli appartamenti ai soci sulla base della graduatoria istruita dal Segretario secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento. 3. Le deliberazioni dovranno risultare dai verbali da iscriversi nell'apposito libro e, dovranno essere portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. **Articolo 33** *(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)* 1. L'assemblea nomina il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e due supplenti da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 2. Sono cause di ineleggibilità e decadenza quelle previste dall'articolo 2399 del Codice civile. Il Sindaco eletto decade, inoltre, nel caso in cui non sia presente a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione o se riveste la qualifica di socio, risulti moroso o abbia intrapreso liti giudiziarie nei confronti della Cooperativa. 3. L'accertamento dell'esistenza delle cause di decadenza compete al Presidente che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca nei successivi 15 giorni il Collegio Sindacale per la sua sostituzione con il membro supplente più anziano di età. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio l'accertamento è fatto dal Sindaco più anziano che, fino a nuova nomina da effettuarsi nel termine indicato, ne assume le funzioni. 4. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. 5. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In ogni caso i sindaci scaduti restano in carica fino alla loro sostituzione. Per la sostituzione dei sindaci si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 2401 del Codice civile. 6. Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. **Articolo 34** *(Compiti e funzioni del Collegio Sindacale)*	La nomina del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. 2. Sono cause di ineleggibilità e decadenza quelle previste dall'articolo 2399 del Codice civile. Il Sindaco eletto decade, inoltre, nel caso in cui non sia presente a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione o se riveste la qualifica di socio, risulti moroso o abbia intrapreso liti giudiziarie nei confronti della Cooperativa. 3. L'accertamento dell'esistenza delle cause di decadenza compete al Presidente che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca nei successivi 15 giorni il Collegio Sindacale per la sua sostituzione con il membro supplente più anziano di età. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio l'accertamento è fatto dal Sindaco più anziano che, fino a nuova nomina da effettuarsi nel termine indicato, ne assume le funzioni. 4. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. 5. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In ogni caso i sindaci scaduti restano in carica fino alla loro sostituzione. Per la sostituzione dei sindaci si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 2401 del Codice civile. 6. Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. **Articolo 34** *(Compiti e funzioni del Collegio Sindacale)* 1. Il Collegio Sindacale nell'ordinario svolgimento

1. Il Collegio Sindacale nell'ordinario svolgimento dell'attività di controllo vigila: a) sull'osservanza della legge e dello Statuto; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottata dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. 2. Il Collegio Sindacale inoltre: a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi disposti dal Presidente; b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori; c) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia; d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa; e) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio formulando osservazioni e proposte in ordine ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente e sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa; f) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad	dell'attività di controllo vigila: a) sull'osservanza della legge e dello Statuto; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottata dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. 2. Il Collegio Sindacale inoltre: a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti esecutivi disposti dal Presidente; b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori; c) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia; d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa; e) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio formulando osservazioni e proposte in ordine ai criteri di valutazione impiegati ed alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente e sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale in conformità con il carattere cooperativo della Cooperativa; f) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza; g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi

adottare i provvedimenti di competenza; g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione. 3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 4. Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e può chiedere al Presidente ed ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati programmi ed attività. 5. Degli accertamenti eseguiti viene trascritta apposita relazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, della cui tenuta è responsabile il Presidente del Collegio. 6. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per essere valide devono riportare il voto favorevole di almeno due sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 7. Il Collegio Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs 39/2010. **Articolo 35** *(Revisione legale dei conti)* La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La scelta è di competenza dell'Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale. Tale funzione è esplicata con le modalità previste dal D.lgs 39/2010 attraverso la verifica della corretta: a) rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione. 3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 4. Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e può chiedere al Presidente ed ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati programmi ed attività. 5. Degli accertamenti eseguiti viene trascritta apposita relazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, della cui tenuta è responsabile il Presidente del Collegio. 6. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; per essere valide devono riportare il voto favorevole di almeno due sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 7. Il Collegio Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs 39/2010. **Articolo 35** *(Revisione legale dei conti)* La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La scelta è di competenza dell'Assemblea dei soci su proposta del Collegio Sindacale. Tale funzione è esplicata con le modalità previste dal D.lgs 39/2010 attraverso la verifica della corretta: a) rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; b) redazione del bilancio che dovrà essere conforme agli accertamenti eseguiti e alle risultanze delle

b) redazione del bilancio che dovrà essere conforme agli accertamenti eseguiti e alle risultanze delle scritture contabili e redatto nel rispetto dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile e, ove possibile, ai sensi dell'articolo 2435-bis e delle eventuali prescrizioni specifiche previste per le società cooperative. L'attività di revisione dei conti svolta deve trovare riscontro in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa, che, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice civile. **Articolo 36** *(Il Segretario della Cooperativa)* 1. Il Consiglio nomina ogni tre anni un Segretario della Cooperativa che coordina con il Presidente l'assolvimento delle incombenze di carattere amministrativo e i rapporti con i soci. 2. La scelta del Segretario deve essere effettuata tra i soci, al di fuori dei membri del Consiglio, e può essere un dipendente della Cooperativa. 3. Il Segretario in modo particolare: ▪ assiste alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea redigendo i relativi verbali; ▪ tiene i libri contabili e societari; ▪ firma, con il Presidente o con il Vice Presidente, gli ordinativi di pagamento e provvede alle operazioni di incasso e versamenti in banca; ▪ amministra, su apposito libro, la piccola cassa; ▪ predispone d'intesa con il Presidente la documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e alle verifiche degli organi di controllo;	scritture contabili e redatto nel rispetto dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile e, ove possibile, ai sensi dell'articolo 2435-bis e delle eventuali prescrizioni specifiche previste per le società cooperative. L'attività di revisione dei conti svolta deve trovare riscontro in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa, che, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice civile. **Articolo 36** *(Il Segretario della Cooperativa)* 1. Il Consiglio nomina ogni tre anni un Segretario della Cooperativa che coordina con il Presidente l'assolvimento delle incombenze di carattere amministrativo e i rapporti con i soci. 2. La scelta del Segretario deve essere effettuata tra i soci, al di fuori dei membri del Consiglio, e può essere un dipendente della Cooperativa. 3. Il Segretario in modo particolare: ▪ assiste alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea redigendo i relativi verbali; ▪ tiene i libri contabili e societari; ▪ firma, con il Presidente o con il Vice Presidente, gli ordinativi di pagamento e provvede alle operazioni di incasso e versamenti in banca; ▪ amministra, su apposito libro, la piccola cassa; ▪ predispone d'intesa con il Presidente la documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e alle verifiche degli organi di controllo; ▪ assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

▪ assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; ▪ presenta al Presidente, dopo averle raccolte e documentate, le istanze dei soci; ▪ istruisce, nel rispetto dell'apposito Regolamento, le graduatorie per l'assegnazione in godimento degli appartamenti di proprietà della Cooperativa e delle richieste di cambio alloggio da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo; ▪ cura l'affissione nell'Albo sociale degli avvisi relativi a provvedimenti per i quali è richiesta la pubblicazione ai sensi di legge e dello statuto; ▪ disbriga la corrispondenza ordinaria. 4. Il Segretario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione dal suo incarico su proposta del Presidente o dal Consiglio stesso quando viene a mancare il necessario rapporto fiduciario e quando incorre nell'esclusione da socio della Cooperativa. **TITOLO V** **PRESTITI SOCIALI** **Articolo 37** *(Prestiti sociali)* 1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale a cui i soci sono tenuti ad adempiere secondo le proprie disponibilità. 2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni sono differenziate in relazione ai vincoli e all'entità.	e dell'Assemblea; ▪ presenta al Presidente, dopo averle raccolte e documentate, le istanze dei soci; ▪ istruisce, nel rispetto dell'apposito Regolamento, le graduatorie per l'assegnazione in godimento degli appartamenti di proprietà della Cooperativa e delle richieste di cambio alloggio da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo; ▪ cura l'affissione nell'Albo sociale degli avvisi relativi a provvedimenti per i quali è richiesta la pubblicazione ai sensi di legge e dello statuto; ▪ disbriga la corrispondenza ordinaria. 4. Il Segretario può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione dal suo incarico su proposta del Presidente o dal Consiglio stesso quando viene a mancare il necessario rapporto fiduciario e quando incorre nell'esclusione da socio della Cooperativa. **TITOLO V** **PRESTITI SOCIALI** **Articolo 37** *(Prestiti sociali)* 1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale a cui i soci sono tenuti ad adempiere secondo le proprie disponibilità. 2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni sono differenziate in relazione ai vincoli e all'entità. 3. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi sono vincolati per un tempo

3. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi sono vincolati per un tempo non inferiore alla durata del programma nei termini ed alle condizioni previste dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono, in ogni caso, superare la misura massima stabilita dalla legge in materia di prestiti di soci di Cooperative e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non può superare il limite massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. 5. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono evidenziati: ▪ le forme di garanzia eventualmente adottate; ▪ rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50 per cento della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. 6. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con le modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso, nonché con le eventuali prescrizioni impartite dagli organi vigilanti. 7. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le remunerazioni, le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali e le condizioni contrattuali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al Regolamento sono comunicate ai	non inferiore alla durata del programma nei termini ed alle condizioni previste dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono, in ogni caso, superare la misura massima stabilita dalla legge in materia di prestiti di soci di Cooperative e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non può superare il limite massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. 5. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio sono evidenziati: ▪ le forme di garanzia eventualmente adottate; ▪ rapporto tra valore complessivo dei prestiti e patrimonio, costituito dal capitale versato, dalle riserve e dal 50 per cento della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e relative pertinenze ed il valore per gli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. 6. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con le modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso, nonché con le eventuali prescrizioni impartite dagli organi vigilanti. 7. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le remunerazioni, le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali e le condizioni contrattuali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al Regolamento sono comunicate ai depositanti. Il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del

depositanti. Il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto. **Articolo 37 - bis** *(Strumenti finanziari)* 1. Per l'attuazione di programmi finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea, la medesima Assemblea può autorizzare la emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. A tali titoli possono essere riconosciuti privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nella misura ed alle condizioni stabilite dalla deliberazione che ne autorizza l'emissione; i privilegi non si estendono, in ogni caso, alle riserve indivisibili. Per gli stessi titoli, i tempi e l'entità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della Società, con l'applicazione della disciplina prevista dal Codice civile per le obbligazioni. 2. I titoli emessi possono essere privi di diritti di amministrazione ovvero dotati di tali diritti, nella misura ed alle condizioni stabilite dalla deliberazione che ne autorizza l'emissione. Ai possessori dei titoli emessi può essere attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed un sindaco supplente. 3. La delibera di autorizzazione determina l'ammontare dei titoli che possono essere emessi, i tempi e le modalità di sottoscrizione, nonché i tempi e le modalità di versamento degli importi sottoscritti. 4. I titoli emessi possono essere offerti in opzione,	deposito, unitamente a copia del relativo contratto. **Articolo 37 - bis** *(Strumenti finanziari)* 1. Per l'attuazione di programmi finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea, la medesima Assemblea può autorizzare la emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. A tali titoli possono essere riconosciuti privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nella misura ed alle condizioni stabilite dalla deliberazione che ne autorizza l'emissione; i privilegi non si estendono, in ogni caso, alle riserve indivisibili. Per gli stessi titoli, i tempi e l'entità del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della Società, con l'applicazione della disciplina prevista dal Codice civile per le obbligazioni. 2. I titoli emessi possono essere privi di diritti di amministrazione ovvero dotati di tali diritti, nella misura ed alle condizioni stabilite dalla deliberazione che ne autorizza l'emissione. Ai possessori dei titoli emessi può essere attribuito il diritto di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed un sindaco supplente. 3. La delibera di autorizzazione determina l'ammontare dei titoli che possono essere emessi, i tempi e le modalità di sottoscrizione, nonché i tempi e le modalità di versamento degli importi sottoscritti. 4. I titoli emessi possono essere offerti in opzione, nella misura stabilita dall'Assemblea, ai soci della Società; il diritto di opzione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data

nella misura stabilita dall'Assemblea, ai soci della Società; il diritto di opzione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data della comunicazione effettuata dalla Società o da quella della pubblicazione di apposito avviso sul bollettino della Società. Ai titoli posseduti dai soci della Società non può essere riconosciuta, in ogni caso, una remunerazione superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali. 5. I titoli al portatore possono essere liberamente ceduti dai possessori; i titoli nominativi possono essere ceduti solo previa autorizzazione degli Amministratori, che devono assumere la relativa delibera entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Se l'Assemblea ha deliberato la emissione dei titoli di cui al comma 1, i possessori di ciascuna categoria di tali titoli costituiscono l'Assemblea speciale dei relativi possessori. 7. Ciascuna Assemblea speciale delibera: a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso; b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società che pregiudichino i diritti della categoria; c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune; d. qualora la deliberazione dell'Assemblea della Società che ne ha autorizzato l'emissione lo preveda, sulla nomina degli Amministratori ed, eventualmente, dei componenti dell'Organo di controllo la cui elezione sia attribuita ai	della comunicazione effettuata dalla Società o da quella della pubblicazione di apposito avviso sul bollettino della Società. Ai titoli posseduti dai soci della Società non può essere riconosciuta, in ogni caso, una remunerazione superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali. 5. I titoli al portatore possono essere liberamente ceduti dai possessori; i titoli nominativi possono essere ceduti solo previa autorizzazione degli Amministratori, che devono assumere la relativa delibera entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento. 6. Se l'Assemblea ha deliberato la emissione dei titoli di cui al comma 1, i possessori di ciascuna categoria di tali titoli costituiscono l'Assemblea speciale dei relativi possessori. 7. Ciascuna Assemblea speciale delibera: a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso; b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società che pregiudichino i diritti della categoria; c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune; d. qualora la deliberazione dell'Assemblea della Società che ne ha autorizzato l'emissione lo preveda, sulla nomina degli Amministratori ed, eventualmente, dei componenti dell'Organo di controllo la cui elezione sia attribuita ai possessori rappresentati dall'Assemblea speciale; e. sugli altri oggetti di interesse comune.

possessori rappresentati dall'Assemblea speciale; e. sugli altri oggetti di interesse comune. 8. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie delle società per azioni. Il Rappresentante comune svolge le funzioni di presidente dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il segretario. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale è tenuto a cura degli Amministratori della Società; il Rappresentante comune ed i possessori degli strumenti finanziari hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo della Società, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione. 9. L'Assemblea speciale deve essere convocata dagli Amministratori della Società nei successivi 30 giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Rappresentante comune o da almeno un decimo dei possessori dei titoli appartenenti alla medesima categoria; qualora gli Amministratori non vi provvedano, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo della Società. 10. Il Rappresentante comune dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori dei titoli nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria rappresentata; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni	8. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie delle società per azioni. Il Rappresentante comune svolge le funzioni di presidente dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il segretario. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale è tenuto a cura degli Amministratori della Società; il Rappresentante comune ed i possessori degli strumenti finanziari hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo della Società, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione. 9. L'Assemblea speciale deve essere convocata dagli Amministratori della Società nei successivi 30 giorni quando ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, dal Rappresentante comune o da almeno un decimo dei possessori dei titoli appartenenti alla medesima categoria; qualora gli Amministratori non vi provvedano, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo della Società. 10. Il Rappresentante comune dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori dei titoli nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria rappresentata; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e può ottenerne estratti. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 7, lettera c).

dell'Organo di controllo e può ottenerne estratti. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 7, lettera c).	**TITOLO VI** **ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI ALLOGGI**
TITOLO VI **ASSEGNAZIONE ED USO DEGLI ALLOGGI**	**Articolo 38** *(Assegnazione in godimento degli alloggi)*
Articolo 38 *(Assegnazione in godimento degli alloggi)*	1. Gli immobili ad uso abitazione di proprietà della Cooperativa sono concessi in godimento ai soci.
1. Gli immobili ad uso abitazione di proprietà della Cooperativa sono concessi in godimento ai soci. 2. La concessione in godimento degli appartamenti avverrà nei modi, termini e condizioni previsti dal presente Statuto, dall'apposito Regolamento e dalle decisione regolarmente assunte dagli Organi Sociali in deroga a qualsiasi norma riguardante le locazioni. 3. I locali non destinati ad abitazione possono essere dati in locazione anche a persone non socie. 4. In caso di decesso del socio si applica quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto. 5. E' tenuto a riconsegnare l'immobile: a) il socio che abbia trasferito altrove il proprio domicilio o residenza; b) il socio che abbia per qualsiasi motivo cessato di occupare l'alloggio in modo continuativo da oltre quattro mesi; c) il coniuge ed i figli del socio escluso o decaduto dalla sua qualità di socio; d) il coniuge superstite di socio defunto dal momento in cui passasse a nuove nozze e i figli di socio defunto allorché abbiano superato il 30° anno di età a meno che nel frattempo sia diventato socio. 6. In caso di revoca del provvedimento di concessione l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero di persone e di cose previo avviso non inferiore a due mesi dalla notifica della revoca.	**2. In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto tra un socio e un non socio o in caso di convivenza more uxorio, il socio non potrà pattuire condizioni che prevedano l'assegnazione della casa coniugale al coniuge o al convivente non socio della Cooperativa. La Cooperativa non riconoscerà alcuna pattuizione intervenuta in violazione della disposizione di cui sopra ed in ogni caso alla Cooperativa non sarà opponibile alcun atto o provvedimento di qualsiasi natura, che preveda l'assegnazione in godimento dell'alloggio a persona diversa dal socio assegnatario. La violazione del presente articolo da parte del socio implica l'immediata decadenza secondo la procedura di cui all'art. 12.** 3. La concessione in godimento degli appartamenti avverrà nei modi, termini e condizioni previsti dal presente Statuto, dall'apposito Regolamento e dalle decisione regolarmente assunte dagli Organi Sociali in deroga a qualsiasi norma riguardante le locazioni. 4. I locali non destinati ad abitazione possono essere dati in locazione anche a persone non socie. 5. In caso di decesso del socio si applica quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto. 6. E' tenuto a riconsegnare l'immobile: a) il socio che abbia trasferito altrove il proprio

Fino al rilascio dell'alloggio si applicano le condizioni economiche di cui all'art. 12 comma 4. 7. Eccezionali situazioni riguardanti i commi precedenti saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di assegnare altro alloggio in sostituzione di quello occupato, oppure di concedere proroghe in deroga all'obbligo di riconsegna immediata. 8. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare situazioni eccezionali e procedere, con provvedimento motivato, all'assegnazione dell'alloggio indipendentemente della posizione in graduatoria e della composizione famigliare. Nell'assegnazione degli appartamenti hanno priorità le domande di cambio alloggio presentate dai soci già titolari di precedente assegnazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.	domicilio o residenza; b) il socio che abbia per qualsiasi motivo cessato di occupare l'alloggio in modo continuativo da oltre quattro mesi; c) il coniuge ed i figli del socio escluso o decaduto dalla sua qualità di socio; **d) il coniuge del socio in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;** e) il coniuge superstite di socio defunto dal momento in cui passasse a nuove nozze e i figli di socio defunto allorché abbiano superato il 30° anno di età a meno che nel frattempo sia diventato socio. 7. In caso di revoca del provvedimento di concessione l'alloggio dovrà essere riconsegnato libero di persone e di cose previo avviso non inferiore a due mesi dalla notifica della revoca. Fino al rilascio dell'alloggio si applicano le condizioni economiche di cui all'art. 12 comma 4. 8. Eccezionali situazioni riguardanti i commi precedenti saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di assegnare altro alloggio in sostituzione di quello occupato, oppure di concedere proroghe in deroga all'obbligo di riconsegna immediata. 9. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare situazioni eccezionali e procedere, con provvedimento motivato, all'assegnazione dell'alloggio indipendentemente della posizione in graduatoria e della composizione famigliare. Nell'assegnazione degli appartamenti hanno priorità le domande di cambio alloggio presentate dai soci già titolari di precedente assegnazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.

Articolo 39 *(Responsabilità dei soci assegnatari)* 1. Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa sono assegnati in godimento ai soci nello stato risultante dal verbale di consegna dell'alloggio. 2. Il socio con l'accettazione dell'appartamento e con la sottoscrizione dell'atto di concessione assume l'obbligo di: a) far certificare la messa a norma dell'impianto elettrico e degli impianti a gas a proprie spese ai sensi e con gli obblighi previsti dalla Legge n. 46/90 e sue successive modificazioni e integrazioni; qualora il socio non trasmetta le certificazioni entro tre mesi dall'assegnazione, vi provvederà direttamente la Cooperativa addebitandone gli oneri; b) effettuare i lavori necessari ad un uso civile ed igienico dell'appartamento; c) permettere in ogni momento agli incaricati della Cooperativa, ispezioni, controlli ed esecuzione di lavori sugli impianti e sulle parti comuni ed eventuali certificazioni, pena la decadenza da socio ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto. 3. Il cambio di destinazione dei locali assegnati, l'effettuazione di lavori che comportano spostamenti degli impianti comuni o determinano lo spostamento di pareti o dai quali conseguano effetti estetici sulle facciate, devono essere aderenti al regolamento edilizio e dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati dalla Cooperativa. 4. Il socio in qualità di assegnatario pro-tempore dell'appartamento e delle sue pertinenze è	**Articolo 39** *(Responsabilità dei soci assegnatari)* 1. Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa sono assegnati in godimento ai soci nello stato risultante dal verbale di consegna dell'alloggio. 2. Il socio con l'accettazione dell'appartamento e con la sottoscrizione dell'atto di concessione assume l'obbligo di: a) far certificare la messa a norma dell'impianto elettrico e degli impianti a gas a proprie spese ai sensi e con gli obblighi previsti dalla Legge n. 46/90 e sue successive modificazioni e integrazioni; qualora il socio non trasmetta le certificazioni entro tre mesi dall'assegnazione, vi provvederà direttamente la Cooperativa addebitandone gli oneri; b) effettuare i lavori necessari ad un uso civile ed igienico dell'appartamento; c) permettere in ogni momento agli incaricati della Cooperativa, ispezioni, controlli ed esecuzione di lavori sugli impianti e sulle parti comuni ed eventuali certificazioni, pena la decadenza da socio ai sensi dell'art. 12, comma 4, del presente Statuto. 3. Il cambio di destinazione dei locali assegnati, l'effettuazione di lavori che comportano spostamenti degli impianti comuni o determinano lo spostamento di pareti o dai quali conseguano effetti estetici sulle facciate, devono essere aderenti al regolamento edilizio e dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati dalla Cooperativa. 4. Il socio in qualità di assegnatario pro-tempore dell'appartamento e delle sue pertinenze è responsabile e scagiona da ogni responsabilità gli Organi della Cooperativa riguardo ai danni che possono derivare a persone e a cose in seguito

responsabile e scagiona da ogni responsabilità gli Organi della Cooperativa riguardo ai danni che possono derivare a persone e a cose in seguito all'uso degli impianti e delle apparecchiature elettriche, idrauliche e a gas ivi installati, dovuti al mancato rispetto degli obblighi di cui al punto a) del presente articolo, a carente manutenzione, ad imperfetta installazione o ad errato uso degli stessi.

Il socio è parimenti responsabile della conduzione dell'alloggio rispettando la normativa igienico - sanitaria ed è ritenuto responsabile di eventuali danni nei confronti di terzi dovuti a comportamenti non corretti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 40

(Regolamenti statutari ed organizzativi)

1. I regolamenti per le assegnazioni e per l'utilizzazione delle abitazioni e dei servizi in genere prodotti dalla Cooperativa a favore dei soci sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di equità e mutualità fissati dallo Statuto.

Articolo 41

(Controversie - Collegio arbitrale e Organismo di conciliazione)

1. Per le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e la cooperativa nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per quelle aventi ad oggetto la morosità nell'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto mutualistico e quelle relative alla

all'uso degli impianti e delle apparecchiature elettriche, idrauliche e a gas ivi installati, dovuti al mancato rispetto degli obblighi di cui al punto a) del presente articolo, a carente manutenzione, ad imperfetta installazione o ad errato uso degli stessi.

Il socio è parimenti responsabile della conduzione dell'alloggio rispettando la normativa igienico - sanitaria ed è ritenuto responsabile di eventuali danni nei confronti di terzi dovuti a comportamenti non corretti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 40

(Regolamenti statutari ed organizzativi)

1. I regolamenti per le assegnazioni e per l'utilizzazione delle abitazioni e dei servizi in genere prodotti dalla Cooperativa a favore dei soci sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi di equità e mutualità fissati dallo Statuto.

Articolo 41

(Controversie - Collegio arbitrale ~~e Organismo di conciliazione~~)

1. Per le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e la cooperativa nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per quelle aventi ad oggetto la morosità nell'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto mutualistico e quelle relative alla perdita dei requisiti di ammissione a socio, sono demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

perdita dei requisiti di ammissione a socio, sono demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano. 2. Organismo di conciliazione Qualora l'Associazione delle cooperative di abitazione, alla quale la Cooperativa ha aderito ai sensi dell'art. 5, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è demandata a tale Organismo in via preliminare rispetto al ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo punto 3. la conciliazione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e la cooperativa ad eccezione di quelle previste al punto 1., ovvero quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, ed in particolare di quelle riguardanti le seguenti materie: a) accertamento e costituzione del rapporto sociale; azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli amministratori, i componenti dell'Organo di controllo, i direttori generali ed i liquidatori della Cooperativa; b) trasferimento delle quote sociali nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti. Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 40, commi da 3 a 6, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto. 3. Collegio Arbitrale a) Qualunque controversia tra i soci o tra i soci e la cooperativa ad eccezione di quelle previste al precedente punto 1., ovvero quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti e, ove esistente, non risolte tramite l'Organismo di conciliazione	~~2. Organismo di conciliazione~~ ~~Qualora l'Associazione delle cooperative di abitazione, alla quale la Cooperativa ha aderito ai sensi dell'art. 5, abbia costituito l'Organismo di conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, è demandata a tale Organismo in via preliminare rispetto al ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo punto 3. la conciliazione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e la cooperativa ad eccezione di quelle previste al punto 1., ovvero quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, ed in particolare di quelle riguardanti le seguenti materie:~~ ~~a) accertamento e costituzione del rapporto sociale; azioni di responsabilità, da chiunque promosse, contro gli amministratori, i componenti dell'Organo di controllo, i direttori generali ed i liquidatori della Cooperativa;~~ ~~b) trasferimento delle quote sociali nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le quote sociali o i diritti inerenti, se consentiti.~~ ~~Al procedimento di conciliazione si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 40, commi da 3 a 6, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e le agevolazioni fiscali previste dall'art. 39, commi 1 e 2, dello stesso decreto.~~ 2. Collegio Arbitrale a) Qualunque controversia tra i soci o tra i soci e la cooperativa ad eccezione di quelle previste al precedente punto 1., ovvero quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti ~~e, ove esistente, non risolte tramite l'Organismo di conciliazione di cui sopra al punto 2~~. e che possano formare oggetto di compromesso, è deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su richiesta di una delle

di cui sopra al punto 2. e che possano formare oggetto di compromesso, è deferita alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati, su richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale ove la Cooperativa ha la sua sede legale.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

b) Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 42

(Scioglimento e liquidazione della Cooperativa)

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodiecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con il numero di maggioranze previste dall'articolo 25, comma 6, decide:

   a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

   b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

   c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore d'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell'Assemblea ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della

parti, dal Presidente del Tribunale ove la Cooperativa ha la sua sede legale.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

b) Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 42

(Scioglimento e liquidazione della Cooperativa)

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodiecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con il numero di maggioranze previste dall'articolo 25, comma 6, decide:

   a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

   b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

   c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore d'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento, procedendo alla convocazione dell'Assemblea ed all'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento ovvero della deliberazione dell'Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato

dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento ovvero della deliberazione dell'Assemblea; in caso di omissione, il verificarsi di una causa di scioglimento può essere accertato con decreto del Tribunale, su istanza dell'Organo di Controllo o di singoli amministratori o soci. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Cooperativa, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. 3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'effettuazione delle consegne al liquidatore, gli amministratori conservano il potere di gestire la Cooperativa ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo. 4. L'Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza, e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile. 5. I liquidatori possono essere revocati dall'Assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo o dei soci. 6. Avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori, a loro cura, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano agli stessi liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; di	con decreto del Tribunale, su istanza dell'Organo di Controllo o di singoli amministratori o soci. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla Cooperativa, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. 3. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'effettuazione delle consegne al liquidatore, gli amministratori conservano il potere di gestire la Cooperativa ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti od omissioni compiuti in violazione di tale obbligo. 4. L'Assemblea può sempre modificare la deliberazione di cui al comma 1, con la stessa maggioranza, e può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, applicandosi, in tal caso, la disciplina prevista dall'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice civile. 5. I liquidatori possono essere revocati dall'Assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal Tribunale, su istanza dell'Organo di controllo o dei soci. 6. Avvenuta l'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori, a loro cura, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano agli stessi liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato; di tale consegna viene redatto apposito verbale. Le disposizioni del presente Statuto relative alle decisioni dei soci, alle Assemblee, agli amministratori ed all'Organo di controllo si

tale consegna viene redatto apposito verbale. Le disposizioni del presente Statuto relative alle decisioni dei soci, alle Assemblee, agli amministratori ed all'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Alla denominazione della Cooperativa deve essere aggiunta l'indicazione che la stessa è in liquidazione. 7. I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli amministratori. 8. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice civile in materia di liquidazione delle Società per azioni. 9. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso, per l'importo versato, delle quote sociali, delle rivalutazioni di cui all'articolo 20 comma 2 relative alle quote sociali e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 10. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Cooperativa eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), la cui proprietà deve essere trasferita all'Ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti. **Articolo 43** *(Requisiti mutualistici)*	applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Alla denominazione della Cooperativa deve essere aggiunta l'indicazione che la stessa è in liquidazione. 7. I liquidatori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in materia di responsabilità degli amministratori. 8. La liquidazione è effettuata secondo le disposizioni del Codice civile in materia di liquidazione delle Società per azioni. 9. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso, per l'importo versato, delle quote sociali, delle rivalutazioni di cui all'articolo 20 comma 2 relative alle quote sociali e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 10. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Cooperativa eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), la cui proprietà deve essere trasferita all'Ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti. **Articolo 43** *(Requisiti mutualistici)* 1. Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente Statuto in materia di distribuzioni di dividendi (art. 20, comma 2), indivisibilità delle riserve (art. 15, comma 2) e di devoluzione del

1. Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente Statuto in materia di distribuzioni di dividendi (art. 20, comma 2), indivisibilità delle riserve (art. 15, comma 2) e di devoluzione del patrimonio (art. 42, comma 9) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 2512, comma 2 del Codice civile. **Articolo 44** *(Disposizioni integrative)* 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile sulle Cooperative e quelle in materia di società nonché la disciplina cooperativistica speciale.	patrimonio (art. 42, comma 9) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito albo di cui all'articolo 2512, comma 2 del Codice civile. **Articolo 44** *(Disposizioni integrative)* 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile sulle Cooperative e quelle in materia di società nonché la disciplina cooperativistica speciale.